



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/dt

Roma, 14 aprile 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Varese**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO n. 40/2022 – Elenco degli Esperti per la Composizione Negoziata

L'Ordine di Varese, con riferimento alla richiesta di inserimento ai sensi dell'art. 3, comma 3, primo periodo, D.L. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, nell'Elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, da parte di un iscritto, rileva che quest'ultimo ha documentato la sua esperienza con la collaborazione svolta durante il suo tirocinio professionale e, successivamente all'abilitazione, con affiancamento ad un Collega.

L'Ordine chiede se l'esperienza professionale maturata da questo professionista possa essere valutabile ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata.

L'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, al fine dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, stabilisce che Commercialisti e Avvocati siano iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno 5 anni.

Pertanto, le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, maturate precedentemente alla presentazione della domanda da parte del professionista all'Ordine di appartenenza (cfr. art. 3, comma 5, d.l. n. 118/2021) e oggetto di valutazione da parte dell'Ordine medesimo, devono essere opportunamente documentate da un professionista iscritto all'Albo da almeno 5 anni: eventuali collaborazioni con colleghi più anziani, effettuate durante il tirocinio professionale, non possono essere valutate perché il tirocinante non è ancora un professionista.

Si ritiene, inoltre, che tali esperienze debbano essere maturate in occasione dell'espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che risultano, invece, i soggetti personalmente incaricati e, conseguentemente, responsabili dell'operazione di ristrutturazione.

Come prevedono le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021, le esperienze rilevanti ai fini dell'inclusione nell'elenco sono quelle svolte personalmente dal professionista che chiede l'inserimento nell'elenco e che risultino documentate nei mandati professionali o incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo.

Ciò posto, con specifico riferimento alle collaborazioni o agli affiancamenti negli incarichi e nelle prestazioni individuati dalle Linee di indirizzo ministeriali del 29 dicembre 2021 indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, possono spendersi ulteriori considerazioni.

Sia l'incarico di commissario giudiziale che quello di commissario straordinario si fondano su un rapporto fiduciario tra professionista e autorità che provvede alla nomina. Nella disciplina sul commissario giudiziale non esiste alcun rinvio all'art. 32 l.f.¹, mentre quella relativa al commissario straordinario dispone che le attribuzioni di quest'ultimo sono intrasmissibili: il ricorso a delegati o a coadiutori, infatti, è subordinato al ricorrere di determinate condizioni e in presenza di specifici presupposti procedurali, essendo il commissario straordinario tenuto a esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio.

In caso di particolare complessità delle procedure, sia la legge, per lo svolgimento di incarichi di commissario straordinario, sia la prassi invalsa nei tribunali per lo svolgimento di incarichi di commissario giudiziale, in forza dell'applicazione estensiva del dettato normativo previsto per altri incarichi di differenti procedure concorsuali (cfr. artt. 182, 198, l.f. e art. 38 d.lgs. n. 270/1999), ammettono che l'autorità tenuta alla nomina possa incaricare più soggetti, per poter efficientarne lo svolgimento o qualora occorrono competenze specialistiche differenziate.

Con riferimento alle altre tipologie di incarico individuate nelle Linee di indirizzo, non può sottacersi che ai professionisti iscritti in Albi è applicabile la disciplina del prestatore d'opera intellettuale e, più partitamente, quanto previsto nell'art. 2232 c.c., in forza del quale il professionista può valersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti o ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione. L'eventuale presenza di collaboratori o ausiliari o coadiutori non inficia il carattere strettamente personale della prestazione del professionista incaricato che resta l'unico responsabile dinanzi al cliente (e ciò anche al fine del riconoscimento e della liquidazione del compenso).

La stessa circolare del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2021, recante le richiamate Linee di indirizzo, precisa inoltre che l'esperto indipendente deve essere in possesso di adeguate conoscenze e preparazione professionale che gli consentano, in prima persona e senza la gerarchica assistenza del partner più anziano, di garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi. Nella risposta inviata ad alcune Associazioni e notificata al CN in data 23 febbraio 2022, poi, lo stesso Ministero ha puntualizzato come la sostanziale modificazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, avvenuta ad opera della legge di conversione n. 147/2021, "è frutto di una chiara e precisa scelta del legislatore, palesemente difforme da quella inizialmente operata in sede di decretazione d'urgenza".

Non è tutto. Lo stesso Ministero, sempre nella risposta fornita lo scorso 23 febbraio 2023, chiarisce che non possono essere oggetto di valutazione gli incarichi di advisor per assistenza o consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria/ per la scelta o l'attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili: tali incarichi appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale e, se valutati, comporterebbero una valorizzazione eccessiva degli incarichi di natura privatistica valutabili a tali fini.

Per tutto quanto sopra esposto al quesito posto dall'Ordine non può fornirsi risposta positiva.

Con i migliori saluti

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Viganì



¹ Relativa alla responsabilità diretta del curatore per l'attività di coadiutori e delegati.